



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

VIALE AFFACCIO – II^a Traversa – Palazzo Nesci, n.23 – 89900 VIBO VALENTIA
TEL.. 0963 93411- FAX. 0963 991837

Indirizzo Internet: http://www.lnd.it/index.php?page=pub_homeprov&p=404

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: cp.vibovalentia@lnd.it

posta certificata: vibovalentia@pec.crcalabria.it

STAGIONE SPORTIVA 2024 / 2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 14 SGS DEL 7 NOVEMBRE 2024

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

ATTIVITA' DI SETTORE GIOVANILE

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

AVVISO ALLE SOCIETÀ

Considerato che per la compilazione dei calendari si è tenuto conto anche delle disponibilità dei campi di gioco e delle indicazioni fornite dalle Società, si è potuto incorrere in inevitabili concomitanze di gare.

Tanto premesso, si invitano tutte le Società a controllare attentamente le date e gli orari dei calendari dei Tornei, per eliminare le eventuali concomitanze di gare sullo stesso campo di gioco e, quindi, accordarsi per lo spostamento delle gare con le Società interessate, comunicando subito tale accordo a questa Delegazione a mezzo e-mail (cp.vibovalentia@lnd.it) recante la firma di entrambe le società interessate.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI S.S. 2024/2025

Si rimette, il Calendario del Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali della stagione sportiva 2024/2025, gli indirizzi, i colori sociali, i recapiti telefonici e le località dei rispettivi campi di gioco.

LIMITI D'ETA

Al Campionato Under 15 possono partecipare i giovani calciatori nati nel 2010 e nel 2011, (possibilità di impiegare massimo CINQUE calciatori che hanno compiuto i 12 anni di età, nati nel 2012);

TEMPI DI GIOCO

2x35'

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2024/2025

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, l'**obbligo** di dotazione di un indirizzo **di posta elettronica certificata** è entrato in vigore.

SALUTI

In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all'arbitro o al dirigente arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

TEMPO DI ATTESA

Per ciascuno dei due Campionati, il tempo massimo di attesa, sia per le Società da parte dell'arbitro, sia per l'arbitro da parte delle Società, resta stabilito nella durata di un tempo di gara.

Resta, comunque, a facoltà delle Società direttamente interessate disputare la gara anche dopo il tempo massimo d'attesa, previo apposito accordo scritto tra le parti consegnato all'arbitro prima dell'inizio della gara stessa e sempre che le condizioni di luce lo consentano.

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Le squadre che non si presentano in campo entro i termini stabiliti, tenuto conto anche del previsto tempo di attesa, sono considerate rinunciarie alla gara con le conseguenze di cui all'articolo 53 delle N.O.I.F., salvo che non dimostrino la sussistenza di una **"causa di forza maggiore"**.

In questo caso, le Società debbono richiedere il riconoscimento di tale causa di forza maggiore mediante preannuncio telegrafico della richiesta da indirizzare al Giudice Sportivo Territoriale entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara di che trattasi, provvedendo a produrre la probatoria documentazione entro il settimo giorno successivo a quello in cui la gara avrebbe dovuto avere svolgimento.

Copia della documentata formale richiesta deve essere inviata contestualmente alla società contro interessata.

L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale da rimettersi al Giudice Sportivo Territoriale.

RIPETIZIONE DELLE GARE

Le gare, non disputate ovvero sospese, per le quali è necessario procedere al recupero, di norma, dovranno avere svolgimento entro quindici giorni dalla data stabilita nel programma delle gare; termine che si riduce ad un massimo di cinque giorni quando il campionato giunge alla terzultima gara del girone di ritorno.

Per tanto, le Società interessate, qualora non avessero disponibile il campo normalmente utilizzato per lo svolgimento delle proprie gare interne, per la circostanza, con la dovuta tempestività, dovranno provvedere a fornire una nuova disponibilità, specificando giorno ed ora in cui il recupero potrà avere luogo.

REGOLARITÀ DEI CAMPI DI GIUOCO

La Società ospitante è responsabile della perfetta efficienza, specialmente per ciò che attiene la sicurezza, del campo di giuoco messo a disposizione per lo svolgimento delle gare interne.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA (ART. 61 N.O.I.F.)

Prima dell'inizio della gara, il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere di identificazione dei calciatori, rilasciate nel rispetto delle procedure di tesseramento on-line, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C. unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati il nominativo ed i dati anagrafici completi (nome, cognome, giorno mese ed anno) dei calciatori, del Capitano, del Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con l'indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.

Una copia dell'elenco di cui al precedente comma, da parte dell'arbitro, deve essere consegnata al capitano o al dirigente accompagnatore dell'altra squadra prima dell'inizio della gara.

La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia ommesso di provvedervi.

Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.

Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno il diritto di avere in visione dallo arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente Organo Federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara.

Deve, altresì, provvedere ad identificarli mediante le apposite tessere rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati competenti.

Solo per i casi eccezionali comunque limitati nel tempo, i calciatori possono essere identificati per mezzo di:

- 1) un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
- 2) una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata, o da un notaio;
- 3) attraverso la propria personale conoscenza.

ASSISTENTI DELL'ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro.

Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di otto nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell'arbitro un calciatore, da considerare anch'esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell'arbitro purché non sia stato espulso.

Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l'eventuale affidamento di compiti di assistente dell'arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC, si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di 9 calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;
- soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

Per quanto concerne i Tornei "Pulcini" ed "Esordienti", oltre alle normative di cui sopra in fatto di sostituzioni, valgono anche quelle contenute nelle "Norme Regolamentari delle Categorie di Base".

COLORE DELLE MAGLIE

E' fatto obbligo alle squadre in gara di presentarsi sul campo con mute di maglie di colore diverso.

Qualora le squadre avessero maglie di colore simile o confondibile, è obbligo della Società ospitante sostituire le maglie dei propri giocatori; in caso di gare su campo neutro, l'obbligo incombe alla società prima nominata.

I portieri dovranno indossare maglie di colore diverso dagli altri calciatori in campo.

PALLONI

Per lo svolgimento delle gare verranno utilizzati palloni n. 5 e la società ospitante ne dovrà mettere a disposizione dell'arbitro almeno due.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO

Sono ammesse nel recinto di gioco, per ciascuna squadra, purché muniti di tessera valida per la stagione sportiva in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ed un massaggiatore, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti;
- d) i calciatori di riserva.

Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco devono essere identificate dall'arbitro mediante documento di identità personale.

Il dirigente indicato come Accompagnatore Ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO (ART. 62 N.O.I.F.)

Le Società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di tutelare ampiamente i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

Le Società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio. Hanno, altresì, l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, razziste, incitanti alla violenza.

Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di gioco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alle competenti autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata.

L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dal Settore.

L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può anche non dare inizio alla gara.

RICHIESTA DI FORZA PUBBLICA

Ogni Società ospitante, nel caso di mancanza di Forza Pubblica sul campo (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili Urbani) dovrà consegnare all'arbitro copia della lettera di richiesta vistata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza alla quale la richiesta stessa è stata presentata direttamente, ovvero copia della lettera corredata della ricevuta della raccomandata inviata per tempo alle Autorità di P.S. per informarle dello svolgimento delle gare e per chiedere la loro presenza.

Le Società inadempienti saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva. Qualora dal rapporto dell'arbitro non risulti quanto sopra, la sanzione disciplinare adottata dal Giudice Sportivo sarà definitiva ed ulteriori dimostrazioni dell'avvenuta richiesta non avranno valore di revoca della sanzione inflitta.

NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA'

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/ bis delle N.O.I.F. e 22/ ter delle N.O.I.F. richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis dell'art. 22 bis delle N.O.I.F.:

punto 6: All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: I Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

GIUSTIZIA SPORTIVA

La disciplina dei Campionati Under 17, Under 15 e Under 14 Regionali è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria L.N.D.

Avverso i provvedimenti adottati in prima istanza le società possono proporre reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria L.N.D.

Si trascrive di seguito l'importo del contributo per accesso alla giustizia sportiva che deve essere allegata al reclamo a mezzo di bonifico o di assegno circolare non trasferibile intestato a: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CALABRIA

al Giudice Sportivo Territoriale
al Giudice Sportivo Territoriale
alla Corte Sportiva di Appello Territoriale
alla Corte Sportiva di Appello Territoriale

€. 52,00 (società puro SGS)
€. 78,00 (società Dilettantistiche)
€. 62,00 (società puro SGS)
€. 130,00 (società Dilettantistiche)

RINUNCE A GARE

Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sotto indicate ammende ed eventuali indennizzi:

CAMPIONATO/TORNEO	NAZIONALE	REGIONALE	PROVINCIALE E LOCALE	ESORDIENTI E PULCINI
1° rinuncia	516,00	103,00	25,00	10,00
2° rinuncia	1.032,00	180,00	51,00	25,00
3° rinuncia	1.549,00	361,00	77,00	46,00
4° rinuncia	2.852,00	516,00	103,00	61,00

N.B.

La società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a Cinque e alle società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, per le quali l'esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare del Campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza.

A norma dell'art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle società che si ritirano o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali, saranno irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia.

Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.

Al termine del campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

SEGRETARIO
Giuseppe Restuccia

IL DELEGATO PROVINCIALE
Roberto Natale



F.I.G.C. – Comitato Regionale Calabria – L.N.D.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Campionato Provinciale Under 15 - S.S. 2024/2025

1^ Giornata Andata Sabato 16 Novembre 2024 ore 14:30		
ROMBIOLO 2024	SORIANO 2010	LUNEDì ore 15:00
FRANCAVILLA A.	NUOVA PANNACONI	DOMENICA ore 15:00
C. CAPO VATICANO	NUOVA BULLDOG VIBO	
RIPOSO	SANTONOFRIO CALCIO	

2^ Giornata Andata Sabato 23 Novembre 2024 ore 14:30		
NUOVA BULLDOG VIBO	SANTONOFRIO CALCIO	LUNEDì ore 15:00
NUOVA PANNACONI	C. CAPO VATICANO	
SORIANO 2010	FRANCAVILLA A.	
RIPOSO	ROMBIOLO 2024	

3^ Giornata Andata Sabato 30 Novembre 2024 ore 14:30		
FRANCAVILLA A.	ROMBIOLO 2024	MARTEDì 3/12 ore 15:00
C. CAPO VATICANO	SORIANO 2010	
SANTONOFRIO CALCIO	NUOVA PANNACONI	
RIPOSO	NUOVA BULLDOG VIBO	

4^ Giornata Andata Sabato 7 Dicembre 2024 ore 14:30		
NUOVA PANNACONI	NUOVA BULLDOG VIBO	
SORIANO 2010	SANTONOFRIO CALCIO	LUNEDì ore 15:00
ROMBIOLO 2024	C. CAPO VATICANO	
RIPOSO	FRANCAVILLA A.	

5^ Giornata Andata Sabato 14 Dicembre 2024 ore 14:30		
C. CAPO VATICANO	FRANCAVILLA A.	
SANTONOFRIO CALCIO	ROMBIOLO 2024	LUNEDì ore 15:00
NUOVA BULLDOG VIBO	SORIANO 2010	
RIPOSO	NUOVA PANNACONI	

6^ Giornata Andata Sabato 21 Dicembre 2024 ore 14:30		
SORIANO 2010	NUOVA PANNACONI	LUNEDì ore 15:00
ROMBIOLO 2024	NUOVA BULLDOG VIBO	
FRANCAVILLA A.	SANTONOFRIO CALCIO	
RIPOSO	C. CAPO VATICANO	

7^ Giornata Andata Sabato 11 Gennaio 2025 ore 14:30		
SANTONOFRIO CALCIO	C. CAPO VATICANO	LUNEDì ore 15:00
NUOVA BULLDOG VIBO	FRANCAVILLA A.	LUNEDì ore 15:00
NUOVA PANNACONI	ROMBIOLO 2024	
RIPOSO	SORIANO 2010	

1^ Giornata Ritorno Sabato 18 Gennaio 2025 ore 14:30		
SORIANO 2010	ROMBIOLO 2024	
NUOVA PANNACONI	FRANCAVILLA A.	LUNEDì ore 15:00
NUOVA BULLDOG VIBO	C. CAPO VATICANO	
RIPOSO	SANTONOFRIO CALCIO	

2^ Giornata Ritorno Sabato 25 Gennaio 2025 ore 14:30		
SANTONOFRIO CALCIO	NUOVA BULLDOG VIBO	VENERDì ore 15:00
C. CAPO VATICANO	NUOVA PANNACONI	
FRANCAVILLA A.	SORIANO 2010	
RIPOSO	ROMBIOLO 2024	

3^ Giornata Ritorno Sabato 1 Febbraio 2025 ore 15:00		
ROMBIOLO 2024	FRANCAVILLA A.	LUNEDì ore 15:00
SORIANO 2010	C. CAPO VATICANO	
NUOVA PANNACONI	SANTONOFRIO CALCIO	
RIPOSO	NUOVA BULLDOG VIBO	

4^ Giornata Ritorno Sabato 8 Febbraio 2025 ore 15:00		
NUOVA BULLDOG VIBO	NUOVA PANNACONI	
SANTONOFRIO CALCIO	SORIANO 2010	VENERDì ore 15:00
C. CAPO VATICANO	ROMBIOLO 2024	
RIPOSO	FRANCAVILLA A.	

5^ Giornata Ritorno Sabato 15 Febbraio 2025 ore 15:00		
FRANCAVILLA A.	C. CAPO VATICANO	DOMENICA ore 15:00
ROMBIOLO 2024	SANTONOFRIO CALCIO	LUNEDì ore 15:00
SORIANO 2010	NUOVA BULLDOG VIBO	
RIPOSO	NUOVA PANNACONI	

6^ Giornata Ritorno Sabato 22 Febbraio 2025 ore 15:00 (da definire)		
NUOVA PANNACONI	SORIANO 2010	
NUOVA BULLDOG VIBO	ROMBIOLO 2024	
SANTONOFRIO CALCIO	FRANCAVILLA A.	
RIPOSO	C. CAPO VATICANO	

7^ Giornata Ritorno Sabato 1 Marzo 2025 ore 15:00 (da definire)		
C. CAPO VATICANO	SANTONOFRIO CALCIO	
FRANCAVILLA A.	NUOVA BULLDOG VIBO	
ROMBIOLO 2024	NUOVA PANNACONI	
RIPOSO	SORIANO 2010	



ANNUARIO CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 - s.s.2024/2025



DELEGAZIONE PROVINCIALE VIBO VALENTIA

ANNUARIO SOCIETA', DATI, INTERROGAZIONI VARIE

Si comunica che i dati anagrafici delle società (indirizzo corrispondenza, indirizzo e-mail, PEC, recapiti telefonici ecc.) partecipanti al campionato, possono essere visionati sul Portale F.I.G.C. - Anagrafe Federale <https://anagrafefederale.figc.it/> o in alternativa si consiglia di scaricare l'APP :

PLAY LND



A.S.D. ROMBIOLO CALCIO 2024

Matr. 963787

Campo da giuoco: COMUNALE "S.LO SCHIAVO" (269) – LOCALITA' CONVENTO – ROMBIOLO (VV)

A.S.D. COMPRENS. CAPO VATICANO

Matr. 939011

Campo da giuoco: COMUNALE "S.GIOVANNI BOSCO" (325) FRAZ.SAN NICOLO' - LOC. GURNA - RICADI

U.S.D. FRANCAVILLA ANGITOLA

Matr. 950028

Campo da giuoco: COMUNALE FRANCAVILLA – CONTRADA CERASARA – FRANCAVILLA ANGITOLA (VV)

A.S.D. NUOVA BULLDOG VIBO

Matr. 955526

Campo da giuoco: COMUNALE "R. MARZANO" (320) VIA STADIO SNC - VIBO VALENTIA MARINA

A.S.D. NUOVA PANNACONI

Matr. 963583

Campo da giuoco: COMUNALE "A.BISOGLNI" (207) – STRADA PROV. 80 – CESSANITI (VV)

SANT'ONOFRIO CALCIO

Matr. 962584

Campo da giuoco: COMUNALE MAIERATO – VIA CAV.VITTORIO VENETO – MAIERATO (VV)

AGD. D. SORIANO 2010

Matr. 933092

Campo da giuoco: COMUNALE A. PRIMERANO (121) – VIA DELLA LIBERTÀ – SORIANO CALABRO (VV)
